

Attualmente le ADSP meridionali si avvalgono del procedimento AU Zes dl 91/2017 soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione delle proprie opere pubbliche

Il procedimento AU Zes ha permesso non solo di velocizzare enormemente l'iter amministrativo, ma soprattutto di sbloccare molte opere pubbliche (e investimenti privati), superando silenzi o pareri ostativi, quasi sempre immotivati ed ascrivibili alla burocrazia interdittiva/difensiva

La normativa previgente (art. 5 – bis dl 91/2017, commi 1 e ultimo) disciplinava così la competenza delle Adsp

1. **Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale** e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche)) nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

(...)

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

La norma dunque chiaramente stabiliva che le ADSP del sud avrebbero potuto godere delle semplificazioni derivanti dalla AU anche per la realizzazione delle proprie opere

La disciplina della nuova AU Zes (dl 124/2023, art. 16) recita

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

(...)

Mentre l'art 15 prevede

Art. 15

1. **Le imprese** che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

...

7. Le previsioni di cui ai **commi da 1 a 6** si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. **In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.** Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

La norma potrebbe indurre a ritenere che l'AU Zes in ambito portuale sia riservata ai soli investimenti dei privati (il comma uno cita solo le imprese). D'altronde è poco comprensibile che Le Adsp (o le altre autorità pubbliche che realizzano opere in porto v. Marina, guardia Costiera, finanza etc) debbano avviare il procedimento presentando una istanza allo sportello unico.

Andrebbe dunque meglio dettagliato il procedimento per l'AU Zes relativo alle opere pubbliche in ambito portuale, prevedendo che tale procedimento parta d'iniziativa della Adsp e venga comunicato alla Struttura di missione per la nomina del proprio rappresentante (cui auspicabilmente dovrebbero, in ogni caso e quindi anche per le opere/attività di altre amministrazioni pubbliche ovvero dei privati, essere conferiti *de jure* i poteri di cui all'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990!, parimenti dovrebbe essere auspicabilmente prevista l'obbligatorietà della nomina del rappresentante unico di cui al co. 5 da parte delle amministrazioni locali)

Andrebbe, inoltre, confermato nel dl 124/2023 il procedimento semplificato per l'istituzione di Zone Franche Doganali oggi previsto dall'art. 5 dl 91/2017: <<a-sexies) ((nella ZES unica)) ((...)) possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta >>. Il termine come è noto era stato poi prorogato dal 31 dicembre 2023.